



Nota sul quesito:

“E' il richiedente il riconoscimento lo status di rifugiato obbligato a produrre il certificato dell'autorità consolare circa gli eventuali redditi prodotti all'estero ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato oppure tale soggetto ne è esentato ai sensi della legislazione italiana, della Costituzione e delle convenzioni internazionali in tema di diritti fondamentali ed in particolare in tema di diritti dei rifugiati?”

L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), esprime pareri per promuovere una corretta interpretazione e applicazione della Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status di rifugiato, in linea con la propria responsabilità di supervisione, così come contenuta nel paragrafo 8 dello Statuto in connessione con l'articolo 35 della suddetta Convenzione e dell'articolo II del Protocollo del 1967, nonché sulla base dell'esperienza e della competenza sviluppate negli anni nell'ambito della protezione internazionale dei rifugiati.

In relazione al quesito posto, preme evidenziare come in linea di principio il sistema di protezione determinato dalla Convenzione di Ginevra del 1951 prevede la tutela del rifugiato da persecuzioni nel proprio paese di cittadinanza e che proprio in ragione di ciò è determinante evitare d'imporre contatti con le autorità del paese di origine.

Sul punto interviene con chiarezza l'art. 25 della Convenzione di Ginevra il quale stabilisce che *“Allorquando l'esercizio di un diritto da parte di un rifugiato richiederebbe normalmente il concorso di autorità straniere, alle quali non può ricorrere, gli Stati contraenti sul territorio dei quali risiede, faranno in modo che questo concorso gli sia fornito sia dalle loro stesse autorità, sia da un'autorità internazionale”*.

Considerando il carattere declaratorio del riconoscimento dello status di rifugiato¹, affermato per altro anche dalla legislazione comunitaria (Direttiva “Qualifiche” 2004/83/CE, par. 14) e dalla giurisprudenza italiana, (Corte Cassazione 17 dicembre 1999, n. 907), è da ritenersi che la norma in oggetto vada estensivamente intesa come applicabile anche al richiedente asilo. D'altro canto una differente interpretazione, imponendo *de facto* al richiedente contatti con le autorità del suo paese, rischierebbe di vanificare le finalità di protezione che rappresentano la *ratio* della norma.

Anche la legislazione italiana introduce un principio di riservatezza del procedimento per il riconoscimento dello status di rifugiato, a tutela del richiedente asilo, stabilendo all'art. 25,

¹ UNHCR, note on determination of refugees status under international instruments, 24 agosto 1977

del D.Lgs 25/08 che *“ai fini dello svolgimento della procedura in nessun caso possono essere acquisite informazioni dai presunti responsabili della persecuzione ai danni del richiedente”*.

I principi generali sopra richiamati trovano, nella legislazione italiana, ulteriore sviluppo e opportuno chiarimento proprio con riferimento allo specifico quesito posto. L'art. 16, comma 2, del D.Lgs 25/08 stabilisce infatti che *“nel caso di impugnazione delle decisioni in sede giurisdizionale, il cittadino straniero è assistito da un avvocato ed è ammesso al gratuito patrocinio ove ricorrano le condizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. In ogni caso per l'attestazione dei redditi prodotti all'estero si applica l'articolo 94 del medesimo decreto”*. Il richiamato articolo 94, al comma 1, stabilisce a sua volta che *“in caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta dall'articolo 79, comma 3, questa è sostituita, a pena di inammissibilità, da una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato”*.

Dal combinato disposto delle due norme succitate, emerge chiaramente che per la legislazione italiana, nel particolare caso di ammissione al patrocinio a spese dello stato presentata dal richiedente asilo², la facoltà di produrre una dichiarazione sostitutiva in luogo dell'attestazione consolare in merito agli eventuali redditi prodotti all'estero non è subordinata né alla dimostrazione, né alla allegazione delle ragioni di impossibilità dell'ottenimento di quest'ultima, essendo al contrario prevista *“in ogni caso”*.

La *ratio* di tale disposizione consiste, come è evidente, nel fatto che il legislatore ha correttamente ritenuto che la impossibilità, per il richiedente asilo o per il suo legale rappresentante, di ottenere attestazioni consolari in relazione ai propri redditi esteri debba, con valutazione generale ed astratta, ritenersi dimostrata *in re ipsa*, senza necessità di ulteriori allegazioni o prove.

In ragione di quanto riferito sopra circa la tutela posta nei confronti del richiedente asilo e rifugiati, rispetto alle autorità del proprio paese di origine, deve intendersi *in re ipsa* l'impossibilità a produrre la documentazione riferibile alla propria condizione economica nel paese di origine che, dunque, può essere legittimamente sostituita da un'autocertificazione.

Roma, gennaio 2013.

² Al fine di contrastare i provvedimenti a sé sfavorevoli delle Commissioni chiamate a valutarne le domande di protezione internazionale.